

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Proposte del Consiglio federale relative al disegno dell'8 marzo 2013 di modifica della legge federale sugli stranieri (Integrazione) nella versione del Consiglio degli Stati dell'11 dicembre 2013

Ingresso

...;

visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del ...¹,

Art. 43 cpv. 1-1^{quater}

¹ Il coniuge straniero e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di domicilio hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se:

- a. coabitano con lui;
- b. è disponibile un'abitazione conforme ai loro bisogni;
- c. non dipendono dall'aiuto sociale;
- d. sono in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza; e
- e. lo straniero cui si ricongiungono non riceve prestazioni complementari annue ai sensi della legge federale del 6 ottobre 2006² sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC), o non potrebbe riceverne in seguito al ricongiungimento familiare.

^{1bis} Ai fini del rilascio del permesso di dimora, invece della condizione di cui al capoverso 1 lettera d è sufficiente l'iscrizione a un'offerta di promozione linguistica.

^{1ter} La condizione di cui al capoverso 1 lettera d non si applica ai figli non coniugati e minori di 18 anni.

^{1quater} Il rilascio e la proroga del permesso di dimora possono essere vincolati alla conclusione di un accordo d'integrazione, se vi è un bisogno d'integrazione particolare conformemente all'articolo 58a.

Art. 44 cpv. 1 frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) nonché lett. d ed e, cpv. 2-4

¹ Al coniuge straniero e ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di dimora può essere rilasciato o prorogato il permesso di dimora se:

¹ FF ...

² RS 831.30

- d. sono in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza; e
- e. lo straniero cui si ricongiungono non riceve prestazioni complementari annue ai sensi della LPC³, o non potrebbe riceverne in seguito al ricongiungimento familiare;

² Ai fini del rilascio del permesso di dimora, invece della condizione di cui al capoverso 1 lettera d è sufficiente l'iscrizione a un'offerta di promozione linguistica.

³ La condizione di cui al capoverso 1 lettera d non si applica ai figli non coniugati e minori di 18 anni.

⁴ Il rilascio e la proroga del permesso di dimora possono essere vincolati alla conclusione di un accordo d'integrazione, se vi è un bisogno d'integrazione particolare conformemente all'articolo 58a.

Art. 45 lett. d

Al coniuge straniero e ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di soggiorno di breve durata può essere rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata se:

- d. lo straniero cui si ricongiungono non riceve prestazioni complementari annue ai sensi della LPC⁴, o non potrebbe riceverne in seguito al ricongiungimento familiare.

Art. 49a cpv. 1

¹ È possibile derogare all'esigenza di cui agli articoli 43 capoverso 1 lettera d e 44 capoverso 1 lettera d se sussistono motivi gravi.

Art. 63 cpv. 2

Abrogato

Art. 85 cpv. 6, 7 lett. d ed e, 7^{bis} e 7^{ter}

⁶ *Abrogato*

⁷ I coniugi e i figli, non coniugati e minori di 18 anni, degli stranieri ammessi provvisoriamente, rifugiati compresi, possono raggiungere queste persone ed essere inclusi nell'ammissione provvisoria il più presto dopo tre anni se:

- d. sono in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza; e

³ RS 831.30

⁴ RS 831.30

- e. lo straniero cui si ricongiungono non riceve prestazioni complementari annue ai sensi della LPC⁵, o non potrebbe riceverne in seguito al ricongiungimento familiare.

^{7bis} Ai fini del rilascio dell'ammissione provvisoria, invece della condizione di cui al capoverso 1 lettera d è sufficiente l'iscrizione a un'offerta di promozione linguistica.

^{7ter} La condizione di cui al capoverso 7 lettera d non si applica ai figli non coniugati e minori di 18 anni. È inoltre possibile derogare a detta condizione se sussistono motivi gravi ai sensi dell'articolo 49a capoverso 2.

Art. 85a Attività lucrativa

¹ Lo straniero ammesso provvisoriamente può esercitare un'attività lucrativa in tutta la Svizzera se sono rispettate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 22).

² Il datore di lavoro notifica previamente all'autorità competente nel luogo di lavoro designata dal Cantone l'avvio e la fine dell'attività lucrativa come pure il cambiamento d'impiego. La notificazione deve indicare in particolare:

- a. l'identità e il salario della persona esercitante l'attività lucrativa;
- b. l'attività lucrativa esercitata;
- c. il luogo di lavoro.

³ Il datore di lavoro deve allegare alla notificazione di cui al capoverso 2 una dichiarazione in cui conferma di conoscere le condizioni di salario e di lavoro usuali nella località, nella professione e nel settore e si impegna a rispettarle.

⁴ L'autorità di cui al capoverso 2 trasmette senza indugio una copia della notificazione agli organi di controllo competenti per la verifica del rispetto delle condizioni di salario e di lavoro.

⁵ Il Consiglio federale designa gli organi di controllo competenti.

⁶ Disciplina la procedura di notificazione.

Art. 88 Contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali

¹ Gli stranieri ammessi provvisoriamente sottostanno al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali secondo l'articolo 86 LAsi⁶. Sono applicabili le disposizioni del capitolo 5 sezione 2 e del capitolo 10 LAsi nonché l'articolo 112a LAsi.

² L'obbligo di pagare il contributo speciale cessa al più tardi dieci anni dopo l'entrata in Svizzera.

⁵ RS 831.30

⁶ RS 142.31

Art. 97 cpv. 3 lett. e-g

³ Il Consiglio federale determina quali dati vanno comunicati alle autorità menzionate nel capoverso 1 concernenti:

- e. la riscossione di indennità di disoccupazione;
- f. la riscossione di prestazioni complementari annue ai sensi della LPC7;
- g. altre decisioni che lasciano supporre un bisogno d'integrazione particolare conformemente all'articolo 58a.

Art. 120 cpv. 1 lett. f e g

¹ È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

- f. viola l'obbligo di notificazione di cui all'articolo 85a capoverso 2 o non rispetta le condizioni connesse alla notificazione (art. 85a cpv. 2 e 3);
- g. si oppone ai controlli degli organi di controllo di cui all'articolo 85a capoverso 4 o li rende impossibili.

Allegato n. 5

5. Legge del 26 giugno 1998⁸ sull'asilo

Art. 61 Attività lucrativa

¹ Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo o che sono state ammesse provvisoriamente come rifugiati sono autorizzate a esercitare un'attività lucrativa in tutta la Svizzera se sono rispettate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 22 LStr⁹).

² Il datore di lavoro notifica previamente all'autorità competente nel luogo di lavoro designata dal Cantone l'avvio e la fine dell'attività lucrativa come pure il cambiamento d'impiego. La procedura di notificazione è retta dall'articolo 85a capoversi 2-6 LStr.

³ Il capoverso 2 non è applicabile ai rifugiati riconosciuti titolari di un permesso di domicilio.

⁷ RS 831.30

⁸ RS 142.31

⁹ RS 142.20

Titolo prima dell'art. 85

Sezione 2:

Obbligo di rimborso e contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali

Art. 85 Obbligo di rimborso

¹ In quanto ragionevolmente esigibile, le spese di aiuto sociale, di soccorso d'emergenza, di partenza e di esecuzione nonché i costi della procedura di ricorso devono essere rimborsati.

² La Confederazione fa valere il diritto al rimborso prelevando un contributo speciale sui valori patrimoniali (art. 86).

³ Il diritto al rimborso della Confederazione si prescrive in un anno dal giorno nel quale l'autorità competente ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso 10 anni dopo la sua insorgenza. Tali crediti non fruttano interesse.

⁴ Il diritto al rimborso dei Cantoni è retto dal diritto cantonale.

Art. 86 Contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali

¹ Sono soggetti al contributo speciale i richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone oggetto di una decisione d'allontanamento passata in giudicato che dispongono di valori patrimoniali. Il contributo speciale serve a coprire le spese globali di cui all'articolo 85 capoverso 1 causate da tutte queste persone e dai congiunti da esse sostenuti.

² Il contributo speciale è prelevato sui valori patrimoniali.

³ Le autorità competenti possono riscuotere il contributo speciale soltanto se l'interessato:

- a. non può dimostrare che i valori patrimoniali provengono dal reddito dell'attività lucrativa o da indennità per perdita di guadagno oppure da prestazioni pubbliche di aiuto sociale;
- b. non può dimostrare la provenienza dei valori patrimoniali; o
- c. può dimostrare la provenienza dei valori patrimoniali, ma questi ultimi superano l'importo fissato dal Consiglio federale.

⁴ L'obbligo del contributo speciale cessa al più tardi dieci anni dopo il deposito della domanda d'asilo o di concessione della protezione provvisoria.

⁵ Il Consiglio federale disciplina l'ammontare del contributo speciale e la durata dell'obbligo di versarlo.

Art. 87 *Dichiarazione dei valori patrimoniali e procedura in caso di partenza*

¹ I richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone oggetto di una decisione di allontanamento passata in giudicato sono tenuti a dichiarare i valori patrimoniali che non provengono dal reddito della loro attività lucrativa.

² I valori patrimoniali messi al sicuro sono restituiti integralmente, su domanda, se la persona in questione lascia, sotto controllo, la Svizzera entro sette mesi dal deposito della domanda d'asilo o della domanda di concessione della protezione provvisoria. La domanda di restituzione deve essere presentata prima della partenza.

Art. 115 lett. c, 116a e 117

Abrogati

Disposizione transitoria della modifica del ...

Le procedure pendenti e i crediti in sospeso conformemente agli articoli 86 e 87 della presente legge e all'articolo 88 LStr¹⁰ al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... sono retti dal diritto anteriore.

Allegato numero 6

6. Legge federale del 6 ottobre 2006¹¹ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 26a *Comunicazione dei dati alle autorità competenti in materia di stranieri*

Ai fini della verifica delle condizioni per il ricongiungimento familiare, gli organi competenti per la determinazione e il versamento delle prestazioni complementari comunicano spontaneamente alle autorità competenti in materia di stranieri, conformemente all'articolo 97 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 2005¹² sugli stranieri e in deroga all'articolo 33 ATSG¹³, la riscossione, da parte di uno straniero, di una prestazione complementare annua secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera a.

Art. 26b

Originario art. 26a

¹⁰ RS 142.20

¹¹ RS 831.30

¹² RS 142.20

¹³ RS 830.1